

Oggetto : iscrizioni a.s. 2026/27

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano *on line* esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

Le scuole paritarie che non utilizzano la procedura *on line* dovranno inserire tempestivamente le domande ricevute in modalità cartacea sul portale SIDI nell'area "Gestione alunni - Gestione Iscrizioni" tramite la funzione "Iscrizione diretta".

Le domande di iscrizione *on line* devono essere presentate **dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026.**

Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, *on line* o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni.

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati richiesti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica.

A tale proposito, si richiama la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.

Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità :

per le iscrizioni che non vengono effettuate *on line* (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni *on line*), l'informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea

Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell'assolvimento

L'obbligo decennale di istruzione, di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l'istruzione parentale.

Dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'obbligo di istruzione si assolve attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o di uno dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale (leFP) erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81
- istruzione parentale

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale presentano annualmente, **entro il termine delle iscrizioni on line**, una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle *Linee guida per l'istruzione parentale* emanate da questo Ministero e trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alle istituzioni scolastiche, alla cui lettura attenta si rimanda. Con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata **entro il 14 febbraio 2026**.

6.2 - Disposizioni relative a specifici indirizzi

6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi ad altra scuola, entro il 14 febbraio 2026 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.

Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e

l'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell'espressione del giudizio di ammissione e nell'eventuale adattamento dei repertori.

10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni *on line*, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati utilizzando il modello di cui alla scheda C.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell'offerta formativa.